

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRATE, BUTTI, VIZZINI

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sugli studenti esclusi dalla didattica a distanza

Presentata il 24 agosto 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha colpito pesantemente le scuole di tutti i Paesi. Nel mondo sono, infatti, circa un miliardo e mezzo gli studenti rimasti a casa. In Italia, tra scuole statali e paritarie, sono circa 9 milioni. Nel nostro Paese la chiusura delle scuole ha fatto emergere le fragilità strutturali di un sistema che, purtroppo, ha subito per anni tagli lineari e che soffre di carenze di investimento nella qualità della didattica, nella sicurezza delle strutture, nel rinnovo degli arredi, nel potenziamento tecnologico. Più in generale, alla scuola italiana è mancata (e continua gravemente a mancare) una visione lungimirante, coraggiosa e proiettata verso il futuro tale da farne la nostra principale infrastruttura civile e democratica.

In questo scenario complessivo, già particolarmente critico, l'avvento del *lockdown*

ha segnato un momento davvero drammatico per la tenuta dell'intero sistema. Nessuno era preparato a quanto stava per accadere. Tuttavia, la comunità scolastica ha dato prova di straordinaria compattezza, resilienza e spirito di servizio. Grazie soprattutto ai nostri docenti, le famiglie e gli studenti hanno continuato ad avere, anche nei mesi di chiusura, punti di riferimento solidi e costanti. Quegli stessi docenti che in moltissimi casi sono lavoratori a tempo determinato, che al termine di ogni contratto vivono nell'incertezza del suo rinnovo. Proprio loro hanno garantito la tenuta del sistema, insieme ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), che hanno dimostrato di essere una vera e propria eccellenza. Senza questo sforzo corale la didattica a distanza (DAD) non avrebbe rag-

giunto, pur nella sua debolezza strutturale, i risultati comunque conseguiti.

Di certo, la DAD non può essere considerata in alcun modo sostitutiva dell'insegnamento in presenza, che rappresenta un momento educativo fatto di relazioni, interazioni, volti e non semplici voti, e che può realizzare il suo massimo risultato solo con l'apprendimento in classe. Insegnare non è un'attività neutra, da potersi intendere in qualsiasi modo. Insegnare è, prima di tutto, definire il « come » si procede a tale attività e come ci si approccia ad essa. La didattica in presenza è connettività umana, quella a distanza connessione digitale. Due mondi diversi e distanti, di cui il secondo può rappresentare un possibile valido strumento, ma mai adeguato a rimpiazzare il primo.

È pacifico affermare che la DAD abbia rappresentato un'alternativa necessaria alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Tutto il personale scolastico ha sentito la responsabilità morale e il dovere costituzionale di non lasciare nessuno indietro e i numeri testimoniano tangibilmente, nella pressoché generalità dei casi, questo encomiabile sforzo.

Tuttavia, la DAD presenta un'allarmante zona grigia che ha visto l'esclusione di molti, troppi studenti. Le cause sono da ricondurre a una connessione inadeguata (48,5 per cento), alla condivisione del dispositivo (33,5 per cento), all'assenza di dispositivi (24,5 per cento) e alla mancanza di connessione (16,4 per cento). Stando ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, il 42 per cento dei minori in Italia vive in condizione di sovraffollamento, il 7 per cento in condizione di grave disagio abitativo e, a causa del *digital divide*, circa 850.000 ragazzi tra i 6 e i 17 anni non possiedono un *computer* o un *tablet* in casa. In tal

senso, la DAD, nella carenza di un'attenta operazione di monitoraggio e di censimento, sembra aver aumentato le disuguaglianze piuttosto che contenerle.

Una menzione specifica meritano gli studenti con disabilità. Stando ai dati emersi dal questionario sull'inclusione degli studenti con disabilità – realizzato dall'università di Bolzano, dalla LUMSA, dall'università di Trento e dalla Fondazione Agnelli – un alunno disabile su tre è stato di fatto escluso dalla DAD perché rivelatasi inefficace (26,2 per cento) o del tutto inaccessibile (10,3 per cento). Più della metà dei docenti coinvolti è dell'idea che i propri alunni con disabilità siano peggiorati in termini comportamentali, ma soprattutto di autonomia, di apprendimento e di comunicazione.

In definitiva, una parte significativa dei nostri studenti non è stata raggiunta dalla DAD. Parliamo – perché di questo si tratta – di studenti diventati invisibili, scomparsi dalla tracciabilità dell'istituzione scolastica, abbandonati a se stessi. Una situazione grave e pericolosa che non può in alcun modo lasciare indifferenti, con particolare riferimento agli studenti più fragili che vivono in condizioni socio-economiche e familiari significativamente complesse e per i neo-studenti stranieri da poco arrivati, già poco alfabetizzati. Uno Stato democratico non può in alcun modo tollerare una così evidente sconfitta circa la propria capacità di garantire il diritto costituzionale allo studio. Per queste ragioni si ritiene opportuno istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sugli studenti esclusi dalla DAD, per mappare il fenomeno nell'intero territorio nazionale e per approntare ogni azione legislativa e amministrativa utile a sanare il *gap* formativo, educativo e didattico esistente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli studenti esclusi dalla didattica a distanza, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) indagare sul funzionamento della didattica a distanza e, in particolare, sul numero degli alunni e degli studenti che non hanno potuto usufruire di tale metodo di insegnamento;

b) verificare l'applicazione della didattica a distanza da parte dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, individuando i casi in cui non è stato utilizzato tale metodo di insegnamento, i territori nei quali il fenomeno ha avuto la maggiore diffusione e le relative motivazioni;

c) verificare se e in quale misura l'impossibilità di accedere a una connessione con la rete *internet* abbia influito sugli alunni e sugli studenti stranieri;

d) verificare se siano stati attivati e quali siano stati i programmi di recupero per gli alunni e gli studenti che, a partire dal periodo di *lockdown*, hanno perso qualsiasi collegamento con la comunità scolastica subendo un pesante ritardo formativo;

e) individuare in modo preciso e puntuale le eventuali difficoltà nell'accesso alla didattica a distanza da parte degli alunni e degli studenti con disabilità, verificare quanti di essi non hanno avuto accesso alla didattica a distanza, indagare sulla loro possibilità di mantenere un collegamento con la comunità scolastica e verificare l'esistenza di progetti di recupero e di reinserimento in loro favore;

f) accertare le difficoltà nell'accesso alla didattica a distanza da parte degli studenti con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali;

g) analizzare la correlazione tra la didattica a distanza e il fenomeno della dispersione scolastica.

Art. 2.

(Durata della Commissione. Relazioni alle Camere)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e riferisce alle Camere con una relazione finale sui risultati delle sue indagini, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque al termine del primo anno di attività. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

È eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quinto periodo del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commis-

sione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di consulenti ed esperti del settore della formazione e dell'informazione tramite strumenti telematici e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 150.000 euro per ciascun anno di attività.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0115180